



COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

Ordinanza Sindacale

Registro nr. 5

Data:28/06/2022

Settore Gestione del territorio

**Oggetto: DECADENZA CONCESSIONI NEL CAMPO B DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI
CANONICA DI TRIUGGIO**

IL SINDACO

VISTO:

- il D.P.R. 10.09.1990, n. 285, di approvazione del regolamento di polizia mortuaria;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- il Regolamento della regione Lombardia 09.11.2004, n. 6, in materia di attività funebri e cimiteriali, ed il particolare l'art. 20 relativo alle esumazioni ed estumulazioni;
- la circolare regione Lombardia 30.05.2005, n. 21, ad oggetto: indirizzi applicativi del regolamento regionale 09.11.2004, n. 6;
- il D.P.R. 15.07.2003, n. 254, ad oggetto: regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31.07.2002, n. 179;
- le circolari esplicative sul regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285, emanata dal Ministero della Sanità del 24.06.1993, n. 24/93 e del 31.07.1998, n. 10;
- le leggi ed i regolamenti in materia di Polizia mortuaria;
- gli artt. 50, comma 3, e 54, comma 1 - lett. b), e comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, recanti le competenze del Sindaco e le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale;
- l'art. 63, comma 1, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, dal quale si evince che i concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà e in base al comma 2 nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni;
- l'art. 58, comma 1, del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, che recita: "La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza ed igiene";



COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

- l'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, che prevede espressamente che le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero;
- che, ai sensi dell'art. 66, comma 1, punto e), del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, la decadenza della concessione può essere dichiarata quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti all'art. 58 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- che, ai sensi dell'art. 66, comma 1, punto f), del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, la decadenza della concessione può essere dichiarata quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto all'atto di concessione;
- che, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, la pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) dell'art. 66, comma 1, del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanti reperibili;
- che, ai sensi dell'art. 66, comma 3, del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, in casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi;
- che, ai sensi dell'art. 66, comma 4, del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, la dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti di parte del Responsabile dell'Ufficio;

CONSIDERATO che:

- l'impossibilità di accertare l'esistenza di superstiti può essere interpretata alla luce dell'art. 8, comma 2, della Legge 07.08.1990, n. 241, il quale ammette deroghe agli obblighi di comunicazione da parte dell'Amministrazione, riguardo l'avvio ed alla conclusione del procedimento, "qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa" ad informare in merito alle azioni in itinere;
- nel rispetto della normativa sopra citata, l'esatta individuazione degli attuali titolari di concessione cimiteriale, oltre che concernere una moltitudine di soggetti, risulta anche particolarmente gravosa; infatti, il decorso di un consistente periodo temporale dalla data di costituzione dei diritti cimiteriali e la trasmissione degli stessi tra le generazioni, esonera l'Amministrazione dal procedere da incerte e difficili ricostruzioni genealogiche, tenendo conto che l'attività amministrativa deve rispondere a criteri di efficacia ed economicità e, nel caso di specie, vengono fatte salve le opportune misure di pubblicità del provvedimento;

VISTA la Legge 18.06.2009, n. 69, la quale all'art. 32, dispone che: "A far data dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati" e che al comma 3 prevede: "Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni";



COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

VISTA l'attuale situazione del campo B del cimitero della frazione di Canonica di Triuggio, ove risulta sia una distribuzione frammentaria delle sepolture, frutto della rimozione dei manufatti nel corso degli anni, conseguente la naturale scadenza delle concessioni, sia la presenza di numerose concessioni scadute e sia la presenza di tombe in concessione perpetua, che si presentano:

- in stato di abbandono,
- dove non si effettuano sepolture da oltre 50 anni,
- e per le quali non consta l'esistenza in vita di superstiti aventi diritto di sepoltura;

PRESO ATTO che questa Amministrazione intende avviare le operazioni di riordino e riorganizzazione della maglia del campo B del cimitero della frazione di Canonica di Triuggio, al fine di rendere disponibili nuovi spazi da destinare a sepoltura, di cui al momento la disponibilità è pressoché esaurita;

VISTO che, sulle tombe interessate dal suddetto provvedimento sono stati posizionati regolari avvisi con adeguata protezione contro le intemperie;

TENUTO conto che l'ufficio servizi cimiteriali del comune di Triuggio ha messo in atto - ove possibile - gli strumenti di ricerca e di informazione utile per avvisare i superstiti aventi diritto di sepoltura;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla dichiarazione di decadenza delle concessioni in argomento, al fine di prevenire pericoli per l'incolumità pubblica nei casi di monumenti in stato di degrado, nonché garantire il decoro delle aree cimiteriali;

CONSIDERATO che le operazioni in oggetto verranno svolte da IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di Albiate (MB), affidataria del servizio di gestione cimiteri comunali;

RICHIAMATA la determinazione n. 310 del 10.10.2013 di approvazione delle tariffe per i servizi cimiteriali, compresi quelle relativi alle operazioni di estumulazione e conseguenti;

DICHIARA

la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, delle tombe, in quanto risultano:

- in stato di abbandono,
- dove non si effettuano sepolture da oltre 50 anni,
- e per le quali non consta l'esistenza in vita di superstiti aventi diritto di sepoltura;

DISPONE

- i. la pubblicazione della presente ordinanza per 30 (trenta) giorni, presso l'Albo Pretorio, l'affissione alle porte d'ingresso del cimitero interessato, e sul sito Web del Comune;
- ii. la trasmissione di copia della presente ordinanza all'ASL, alla Prefettura di Monza e della Brianza ed all'Affidatario del servizio di gestione cimiteri comunali;



COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

ORDINA CHE:

1. trascorsi i termini di affissione, senza che alcun avente titolo, come individuato ai sensi dell'art. 60, comma 7, del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, abbia formalizzato richiesta di interruzione della decadenza con impegno scritto di procedere, a propri oneri e spese, al recupero dello stato di abbandono della tomba entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza:
 - a. di procedere alla rimozione dei manufatti, all'estumulazione dei resti mortali, a cura de IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di Albiate (MB), affidataria del servizio di gestione cimiteri comunali
 - i. trasferendoli in ossario comune se mineralizzati;
 - ii. inumandoli nel campo degli indecomposti se non completamente mineralizzati.
2. durante le operazioni di estumulazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio agli eventuali parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero;
3. gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di estumulazione;
4. venga chiusa al pubblico della parte del cimitero interessata fino ad ultimazione dei lavori, al fine di impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni;

AVVERTE CHE

- ∞ la presente ordinanza avrà validità dalla data odierna fino al termine di tutte le operazioni relative l'oggetto;
- ∞ ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune.

IL SINDACO
(Pietro Giovanni Cicardi)
documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:

Pietro Giovanni Cicardi in data 28/06/2022